

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-152	del 11/03/2011
Oggetto	Nodo di Forli-Cesena. Proroga incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla dott.ssa FABIOLA MORRONE. Periodo dal 01/04/2011 al 31/12/2012.	
Proposta	n. PDTD-2011-140 del 07/03/2011	
Struttura adottante	Sezione Di Forli-Cesena	
Dirigente adottante	Vicari Luigi	
Struttura proponente	Sistemi Ambientali	
Dirigente proponente	Nizzoli Carla	
Responsabile del procedimento	Vicari Luigi	

Questo giorno 11 (undici) marzo 2011 presso la sede di Via Salinatore, 20 in Forli', il Direttore del/della Sezione Di Forli-Cesena, Dott. Vicari Luigi, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Nodo di Forlì-Cesena. Proroga incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla dott.ssa FABIOLA MORRONE. Periodo dal 01/04/2011 al 31/12/2012.

VISTI:

- gli artt. 2222-2238 c.c.;
- l'art. 409 c.p.c., punto n.3;
- l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il conferimento da parte delle Pubbliche Amministrazioni di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa;

RICHIAMATE:

- la DGR n. 607 del 04/05/2009 avente ad oggetto “Disciplina del rapporto di lavoro autonomo in Regione Emilia-Romagna”, con cui è stata approvata la “Direttiva in materia di rapporti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna”;
- la DDG n. 62 del 27/09/2010 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Approvazione della nuova disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale con contratti di lavoro autonomo presso Arpa Emilia-Romagna”;

CONSIDERATO:

- che Arpa, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla Legge Regionale istitutiva n. 44/1995, svolge abitualmente progetti e commesse specifiche a favore della Regione Emilia-Romagna e degli altri Enti di riferimento;
- che per la realizzazione dei suddetti progetti o commesse specifici, nonché per la realizzazione di obiettivi e programmi specifici dell’Agenzia, possono essere conferiti, in conformità e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, incarichi di prestazione d’opera intellettuale con contratti di lavoro autonomo, riconducibili agli artt. 2222-2238 del codice civile;

PREMESSO:

- che presso il Nodo di Forlì-Cesena risulta necessario l’espletamento di attività altamente qualificate per la realizzazione del progetto commissionato dal Comune di Forlì denominato “Qualità Ambiente Urbano” e codificato 8F04;
- che l’originaria scadenza del suddetto progetto fissata al 31/03/11 è stata prorogata al 31/12/2012, come evidenziato da apposita documentazione: Determinazione del Dirigente Ambiente del Comune di Forlì del febbraio 2011 e Delibera di Giunta Comunale del 02/03/2011, conservate agli atti del Nodo;

RILEVATO

che, nell'ambito del suddetto progetto, le attività altamente qualificate da doversi espletare sono, in particolare, le seguenti:

- a- attività di monitoraggio e prelievo campioni sulla matrice aria
- b- individuazione delle maggiori criticità ambientali nella matrice aria determinate da inquinamento atmosferico ed elettromagnetico tramite elaborazioni modellistiche
- che l'oggetto della suddetta prestazione corrisponde alle competenze istituzionali attribuite ad Arpa, con particolare riferimento a all'art. 5 della LR 44/95 commi a) "realizzare iniziative di ricerca applicata ai fenomeni dell'inquinamento e della meteoroclimatologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per i cittadini" ed h) "effettuare il controllo dei fattori fisici, geologici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria";
- che sussiste il carattere temporaneo della suddetta prestazione, stante la necessità di completare l'attività avviata nell'ambito del suddetto progetto;
- altresì, che, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 1 lettera d) della "Disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione d'opera intellettuale con contratti di lavoro autonomo presso Arpa Emilia-Romagna" approvata con DDG n. 62/2010, per l'espletamento delle suddette attività altamente qualificate è necessario il possesso di una particolare e comprovata specializzazione universitaria, nonché di una specifica professionalità, quali la Laurea in biologia e un'esperienza almeno triennale nelle attività di monitoraggio, elaborazione dati ed interpretazione degli stessi sulle diverse matrici;

CONSIDERATO:

- che presso il Nodo Forlì-Cesena risulta accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, in ragione del fatto che il personale con analoga professionalità risulta impiegato prioritariamente nello svolgimento delle attività istituzionali già programmate quali l'emissione di pareri a supporto degli enti locali in materia di radiazioni ionizzanti e non, clima ed impatto acustico, pianificazione del territorio;
- altresì, che con comunicazione a mezzo mail del giorno 14/02/2011, conservata agli atti, è stata effettuata una specifica ricognizione presso gli altri Nodi di Arpa a seguito della quale è stata accertare l'impossibilità oggettiva di procurarsi all'interno dell'Agenzia, anche mediante forme di mobilità, la figura professionale idonea allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico in esame;

RICHIAMATA:

- la determinazione del Direttore di Nodo n. 30 del 11/12/2008, con cui si conferiva alla Dott.ssa FABIOLA MORRONE l'incarico di collaborazione coordinata continuativa per lo svolgimento di attività connesse allo sviluppo del suddetto progetto 8FC04 a far data dal 01/01/2009 e sino al 31/12/2009
- la determinazione del Direttore di Nodo n. 8 del 23/12/2009, con cui si prorogava alla dott.ssa FABIOLA MORRONE l'incarico di collaborazione coordinata continuativa per lo svolgimento di attività connesse allo sviluppo del suddetto progetto a far data dal 01/01/2010 e sino al 31/03/2011;

RICHIAMATO ALTRESI':

- l'art. 14 comma 4 della citata "Disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione d'opera intellettuale con contratti di lavoro autonomo presso Arpa Emilia-Romagna" che prevede, ove si ravvisi un motivato interesse, la possibilità di prorogare l'originario contratto di lavoro autonomo;

RILEVATO:

- che l'attività svolta dalla dott.ssa FABIOLA MORRONE nel corso della precedente collaborazione è stata espletata in maniera positiva e soddisfacente e che, come evidenziato, persistono le motivazioni di carattere tecnico e organizzativo che rendono necessaria la proroga dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa;

RITENUTO :

- pertanto, di prorogare l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il periodo dal 01/04/2011 al 31/12/2012 alla dott.ssa FABIOLA MORRONE, che possiede la necessaria elevata professionalità, come da curriculum acquisito agli atti, in merito allo svolgimento delle attività sopra elencate;
- di approvare lo schema di contratto, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, destinato a formalizzare la totalità degli accordi tra ARPA e la dott.ssa FABIOLA MORRONE
- di riconoscere alla dott.ssa FABIOLA MORRONE, per le prestazioni fornite, un compenso lordo di Euro 28.000,00; a tale somma è aggiunto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per eventuali trasferte fuori sede, nei limiti e con le modalità previste dal suddetto schema di contratto;

DATO ATTO:

- che la proroga dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa di cui al presente provvedimento avviene nel rispetto delle vigenti Leggi Finanziarie;
- che, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 della richiamata "Disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione d'opera intellettuale con contratti di lavoro autonomo presso Arpa Emilia-Romagna" approvata con DDG n. 62/2010, come risulta da

specifica scheda conservata agli atti del Nodo, sono stati acquisiti i preventivi pareri del Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali e del Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, rispettivamente per gli aspetti di natura tecnico/giuridica e di coerenza con la programmazione degli incarichi e con il budget;

DATO ATTO ALTRESI':

- che l'incarico oggetto del presente provvedimento è previsto nella programmazione di cui al "documento di previsione del fabbisogno di massima relativo al conferimento di incarichi di prestazione d'opera intellettuale con contratto di lavoro autonomo per l'anno 2011, approvato con DDG n. 69 del 20/10/2010;

RICHIAMATA:

- la DDG n. 81 del 23/12/2010 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio 2011" con particolare riferimento alle indicazioni in materia di conferimenti di collaborazioni esterne per lo svolgimento di attività da realizzarsi all'interno dei Nodi;

SU PROPOSTA:

- della dott.ssa CARLA NIZZOLI, Responsabile del Servizio Sistemi Ambientali la quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

ACQUISITO:

- il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dello Staff Amministrativo, ai sensi del Regolamento Arpa per il Decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n 241 e della Legge Regionale n. 32/1993 il Dott. Luigi Vicari;

DETERMINA

1. di prorogare, per quanto esposto in premessa, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per il periodo dal 01/04/2011 al 31/12/2012, alla dott.ssa FABIOLA MORRONE, che possiede la necessaria elevata professionalità per lo svolgimento delle seguenti attività altamente qualificate
 - a- attività di monitoraggio e prelievo campioni sulla matrice aria
 - b- individuazione delle maggiori criticità ambientali nella matrice aria determinate da inquinamento atmosferico ed elettromagnetico tramite elaborazioni modellistiche

2. di approvare lo schema di contratto, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, destinato a formalizzare la totalità degli accordi tra ARPA e la dott.ssa FABIOLA MORRONE;
3. di riconoscere alla dott.ssa FABIOLA MORRONE, per le prestazioni fornite, un compenso lordo di Euro 28.000,00; a tale somma è aggiunto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per eventuali trasferte fuori sede, nei limiti e con le modalità previste dal suddetto schema di contratto;
4. di dare atto che il costo complessivo relativo al presente provvedimento pari ad Euro 36.193,21 avente natura di “costi di collaborazioni su progetto” è a carico dell’ esercizio 2011 per la quota di euro 15.511,38 e dell’ esercizio 2012 per la quota di euro 20.681,84 ed è compreso nel bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, con riferimento al centro di responsabilità del FOSSA.

IL DIRETTORE DI NODO

(Dott Luigi Vicari)

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

TRA

Il Direttore del Nodo di Forlì-Cesena Dott. Luigi Vicari

E

Fabiola Morrone,

ART. 1 - OGGETTO -

Nell'ambito del progetto denominato *Qualità Ambiente Urbano*, la prestazione professionale oggetto del presente incarico consiste nell'esecuzione delle seguenti attività altamente qualificate:

- a- attività di monitoraggio e prelievo campioni sulla matrice aria
- b- individuazione delle maggiori criticità ambientali nella matrice aria determinate da inquinamento atmosferico ed elettromagnetico tramite elaborazioni modellistiche

ART. 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE -

La collaborazione oggetto del presente contratto è resa dalla dott.ssa FABIOLA MORRONE in forma di collaborazione coordinata e continuativa e nel contesto di un rapporto che, data la fattispecie, le modalità di esecuzione e per l'esplicita volontà delle parti si configura come contratto di lavoro autonomo, regolato dagli artt. 2222 e ss. del codice civile e in nessun caso può essere ricondotto a lavoro subordinato.

E', altresì, esclusa la possibilità di convertire il presente contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

L'incarico non comporta obbligo di osservanza dell'orario di servizio rimanendo la dott.ssa FABIOLA MORRONE libera di articolare le modalità di svolgimento della prestazione secondo le effettive esigenze dell'incarico, nel rispetto dell'organizzazione della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena.

Referente interno per garantire i necessari supporti di conoscenza e la coerenza con l'intero progetto di lavoro è la dott.ssa Carla Nizzoli Responsabile SSA del nodo di Forlì cui la dott.ssa FABIOLA MORRONE dovrà rapportarsi per concordare tempi, modalità di svolgimento della prestazione e modalità di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione.

La dott.ssa FABIOLA MORRONE si impegna a prestare la propria collaborazione

in via continuativa, anche se non esclusiva, dando preventiva comunicazione all'Ente in caso di svolgimento di attività in favore di terzi, fatta salva la compatibilità degli impegni assunti con il presente contratto. Il collaboratore si impegna a svolgere l'attività nel pieno rispetto della riservatezza e del segreto d'ufficio.

Le modalità specifiche di svolgimento della prestazione, tengono conto del necessario recupero psico-fisico del collaboratore e sono concordate con il soggetto referente, che ha il compito di verificare il corretto adempimento della prestazione.

ART. 3 - SEDE -

La sede di lavoro della dott.ssa FABIOLA MORRONE viene individuata presso la sede della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena in Viale Salinatore n. 20 a Forlì.

ART. 4 - DURATA -

L'incarico oggetto del presente contratto decorre dal 01/04/2011 e termina il 31/12/2012.

Ogni ulteriore accordo e/o patto aggiuntivo dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti in data successiva.

ART. 5 - COMPENSO -

Il compenso pattuito per l'incarico è determinato di comune accordo fra le parti in complessivi Euro 28.000,00 al lordo delle ritenute fiscali, delle ritenute previdenziali e assicurative a carico del lavoratore, sulla base delle prestazioni svolte e del risultato conseguito nel periodo contrattuale.

Saranno rimborsate al collaboratore le spese di viaggio, vitto e alloggio nei limiti e con le modalità previste per il personale dipendente dell'Agenzia per prestazioni aventi i requisiti delle trasferte, purchè previamente autorizzate.

ART. 6 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL COMPENSO -

Il compenso sarà liquidato con emissione di un cedolino stipendiale con cadenza mensile.

Il compenso sarà erogato alla dott.ssa FABIOLA MORRONE nel mese successivo al periodo di competenza.

ART. 7 – IMPOSSIBILITA' DELLA PRESTAZIONE

L'eventuale temporanea impossibilità a svolgere l'attività dovuta ad infortunio,

malattia o gravi necessità familiari, debitamente documentate, comporta la sospensione del contratto qualora l'impedimento sia di durata compresa tra i 15 ed i 60 giorni anche non continuativi in un anno, per un periodo corrispondente. Per tale periodo non è riconosciuto il diritto ad alcun compenso. ⁽¹⁾

Per impedimenti di durata inferiore a 15 giorni il compenso viene regolarmente corrisposto se il collaboratore avrà comunque raggiunto gli obiettivi fissati nel contratto.

Per impedimenti di durata superiore a 60 giorni è facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto.

L'impedimento dovrà essere tempestivamente comunicato per consentire all'Amministrazione di intervenire, se necessario, con soluzioni alternative. E' facoltà delle parti concordare una proroga del rapporto per una durata massima corrispondente al periodo di sospensione se ricorrono ancora le condizioni che hanno condotto alla sottoscrizione del contratto.

In caso di gravidanza è fatto divieto di adibire la collaboratrice al lavoro per i periodi di cui all'art. 16 del d. lgs. 151/2001. ⁽²⁾ In caso di gravidanza il contratto è sospeso, su richiesta della collaboratrice, fino ad un massimo di 180 giorni. Il periodo di sospensione è esteso per tutto il corrispondente periodo in caso sia diagnosticata e debitamente certificata una gravidanza a rischio. In tale evenienza potranno essere concordate, in alternativa alla sospensione, modalità diverse per lo svolgimento della prestazione compatibilmente con la natura dell'incarico e con lo stato di salute della collaboratrice. Per tutta la durata della sospensione non viene riconosciuto alcun compenso. E' facoltà delle parti concordare una proroga del rapporto per una durata massima corrispondente al periodo di sospensione se ricorrono ancora le condizioni che hanno condotto alla sottoscrizione del contratto.

Compatibilmente con la natura dell'attività e fatto salvo il raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto, potranno essere concordate le necessarie flessibilità in relazione alla necessità di provvedere alle cure parentali.

ART. 8 – SICUREZZA SUL LAVORO

Si applica la disciplina prevista per i dipendenti dell'Agenzia in materia di misure di prevenzione su salute e sicurezza del lavoro in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.

ART. 9 – Omissis

¹ ⁰ In caso di durata del contratto inferiore ad un anno è necessario riproporzionare i giorni indicati nel presente articolo 7 per la sospensione del contratto.

² ⁰ Frase da inserire solamente nei casi di contratti stipulati con collaboratrici iscritte unicamente alla gestione separata INPS di cui all'art. 2 comma 26 della L. 335/1995 (cfr. art. 1 DM 12/07/2007 pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23/10/2007).

ART.10 – RECESSO E RISOLUZIONE

Le parti potranno recedere dal presente contratto anche prima della scadenza di cui all'art. 4, dando preavviso scritto di 30 giorni. Il recesso dell'Agenzia deve essere motivato. In tali casi si provvederà a liquidare il compenso per la prestazione già fornita nella misura determinata dal risultato utile conseguito.

Prima della scadenza del termine il contratto può, altresì, estinguersi secondo le generali regole dei contratti, anche per accordo tra le parti, per impossibilità sopravvenuta di carattere non temporaneo o per avvenuta realizzazione dell'opera oggetto del contratto.

In caso di inadempimento contrattuale per mancata conclusione dell'attività nei tempi individuati dal presente contratto, verificato secondo quanto indicato al successivo l'art. 11, o per cessazione anticipata da parte del collaboratore senza rispetto del termine di preavviso di cui all'art. 10, si applica una decurtazione percentuale del compenso pattuito.

ART. 11 - VERIFICA DELL'ESECUZIONE -

Il referente di cui all'art. 2 verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto dal presente contratto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il referente di cui all'art. 2 informa il Dirigente competente che può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, oppure può valutare se risolvere direttamente il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente competente può chiedere al soggetto incaricato di integrarli entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può autorizzare il pagamento parziale del compenso originariamente stabilito.

ART. 12 - RISOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE -

Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito alla esistenza, validità efficacia ed inefficacia del presente contratto, nonché alla sua interpretazione, esecuzione, risoluzione che non possa essere risolta consensualmente sarà demandata al Foro di Forlì.

ART. 13 - NORMATIVE -

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti e si impegnano al puntuale adeguamento delle modifiche che verranno successivamente introdotte.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo, data

Il Collaboratore

Il Direttore di Nodo

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), ARPA Emilia-Romagna è tenuta a fornire all'interessato informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei dati dell'interessato per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte di ARPA Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del consenso dell'interessato.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti dall'interessato stesso al momento della partecipazione alla procedura per il conferimento dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: conferimento di incarico di prestazione d'opera intellettuale con contratto di lavoro autonomo.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I dati personali dell'interessato potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori di ARPA Emilia-Romagna, individuati quali incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per ARPA Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell'Interessato

Si informa, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - 1 a) dell'origine dei dati personali;
 - 2 b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - 0 c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - 0 e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - 1 a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Direttore Generale di ARPA Emilia-Romagna, domiciliato per la carica in Bologna, Via Po n. 5, cap 40139. ARPA Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore del Nodo interessato. Lo stesso è responsabile del riscontro in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

N. Proposta: PDTD-2011-140 del 07/03/2011

Centro di Responsabilità: Sezione Di Forli-Cesena

OGGETTO: Nodo di Forli-Cesena. Proroga incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla dott.ssa FABIOLA MORRONE. Periodo dal 01/04/2011 al 31/12/2012.

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Poggi Loretta, Responsabile Amministrativo/a di Sezione Di Forli-Cesena, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 09/03/2011

Il/La Responsabile Amministrativo/a
